REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/81 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari (2),

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ripristina la riscossione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti din questione;

considerando che per le altre pelli non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 563 000 ECU; che, in data 19 giugno 1981, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Pakistan, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che il Benelux ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 30 giugno 1981, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
41.03	Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08: B. altre pelli: II. non nominate

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz MARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 114.
(2) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.